NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

Art. 24

Norme in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilita' previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Versione in vigore dal 21 marzo 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Estremi	Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Titolo	VI — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-dei-consigli-regionali-delle-regioni-a-statuto/art-24-norme-in-materia-di-ineleggibilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it